



CITTÀ DI CARPI

**DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER
LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI
E DELLE UNIONI CIVILI**

Art. 1 – Il Servizio matrimoni civili e unioni civili

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, in quanto regolate dal Codice Civile (art. 101, 106 e seguenti), dalla Legge n. 76/2016 e dal vigente Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000) costituiscono attività istituzionalmente gratuita.

2. Tale attività avviene pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella Casa Comunale o presso luoghi diversi debitamente individuati da delibera della Giunta Comunale e comunicati al Prefetto. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del codice Civile.

3. Per individuazione della Giunta pertanto, la stessa potrà aver luogo, a richiesta degli interessati, presso:

- **la Sala Consiliare**

e previa verifica dell'effettiva disponibilità degli spazi, rispetto alle attività già programmate dall'Ente, anche presso:

- **la Torre dell'Uccelliera - sala inferiore**
- **la Torre dell'Uccelliera - sala superiore**
- **Il Ridotto del Teatro Comunale**
- **La Sala delle Vedute**
- **La Sala Cimieri**
- **Il Cortile d'Onore del Palazzo dei Pio**
- **Il Chiostro di San Rocco**

4. Le celebrazioni dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono inoltre svolgersi anche in ulteriori locali o spazi esterni di particolare pregio, di proprietà non comunale pubblica o privata, costituenti Uffici distaccati di Stato Civile, in quanto rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle predette celebrazioni, opportunamente individuati nel rispetto del quadro normativo vigente in materia.

Art. 2 – Giorni ed orari di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati di norma nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 (10.00 per Sala Cimieri, Sala Vedute, e Ridotto del Teatro Comunale) alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; la domenica mattina dalle ore 9.00 (10.00 per Sala Cimieri, Sala Vedute, e Ridotto del Teatro Comunale) alle ore 12.00. L'orario indicato è da intendersi quale orario nel quale inizia la celebrazione. Si precisa che il sabato pomeriggio non è possibile la celebrazione presso la Sala Consiliare, mentre la domenica mattina è possibile la celebrazione unicamente nei seguenti spazi: Sala Cimieri, Sala Vedute, Cortile d'Onore, Chiostro di San Rocco.

2. Non è possibile celebrare di norma il matrimonio civile nelle seguenti date: 1° gennaio; 6 gennaio; Pasqua e Lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 20 maggio (S. Patrono); 2 giugno; 15 agosto; 4 ottobre; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; il 24 e il 31 dicembre al di fuori degli orari di apertura degli uffici. Non è nemmeno possibile la celebrazione in occasione delle chiusure degli Uffici disposte con decreto sindacale annuale relativo alle festività dell'anno in corso.

3. La celebrazione richiesta in giornate o orari diversi, sia feriali che festivi, da quelli previsti dall'art.2, comma 1 e comma 2, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, del personale di assistenza e dei locali prescelti. In ogni caso, qualunque deroga dovrà essere autorizzata, dopo le opportune verifiche, con gli altri servizi coinvolti, dal Responsabile del Servizio dello Stato Civile in accordo con il Dirigente del Servizio.

Art. 3 – Tariffe

1. La celebrazione dei matrimoni richiesti da cittadini dei quali nessuno dei due sia residente o iscritto AIRE nel Comune di Carpi e comunque, anche per i residenti in sale o luoghi di particolare pregio, appositamente individuati, è subordinata al versamento dell'apposita tariffa indicata nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Le tariffe di cui all'allegato A) sono determinate e potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dell'annuale manovra tariffaria assumendo come parametri:

- a) il costo del personale necessario all'espletamento del servizio in vigore alla data di approvazione dell'annuale manovra tariffaria, ivi comprese le eventuali somme destinate alla incentivazione del personale in applicazione dell'articolo 43, della legge 449/1997 e delle vigenti disposizioni contrattuali;
- b) il costo per l'utilizzo della sala e per i servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento dei luoghi, spese gestionali, riscaldamento/condizionamento, servizio di pulizia e spese di custodia). Nel caso di affidamento, in tutto o in parte, di tali servizi a ditte esterne, per la relativa componente si rimanda al comma 6 dell'art. 5 del presente disciplinare;

Art.4 - Tariffe: Riduzioni particolari

(abrogato)

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 93 del Codice Civile e dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000. A tal fine la prenotazione della celebrazione del matrimonio avverrà il giorno della firma delle pubblicazioni per i cittadini residenti e alla presentazione della delega alla celebrazione da parte del Comune delegante per i cittadini non residenti. È possibile fare, anche prima della firma delle Pubblicazioni di Matrimonio, una prenotazione informale del luogo prescelto, tenendo conto che, comunque, la prenotazione si ritiene confermata, da parte dell'Ufficio preposto, solo dopo che l'Ufficio suddetto avrà ottenuto conferma della disponibilità del luogo prescelto e del Celebrante, e, quindi necessariamente, dopo la firma delle Pubblicazioni di Matrimonio.

2. La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso, almeno 30 giorni prima della cerimonia. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio e il numero indicativo delle persone partecipanti

3. Una volta effettuata la prenotazione del giorno, dell'orario e del luogo per la cerimonia è possibile effettuare una sola variazione delle stesse entro e non oltre 6 giorni lavorativi successivi.

4. Il pagamento dell'intero importo dovuto, in relazione al luogo prescelto, secondo la tabella di cui all'allegato A), dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della fattura elettronica entro la scadenza riportata sulla stessa, e comunque in tempo utile per le verifiche contabili da parte dell'Ente, nonché per la celebrazione del matrimonio.

5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, previa verifica, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in sola relazione ai servizi eventualmente non prestati, delle somme corrisposte. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti o a cause di forza maggiore.

6. Qualora i servizi relativi alla gestione degli spazi (sia interni che esterni) individuati con il presente disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili vengano affidati in tutto o in parte dall'Ente ad una Ditta esterna, l'importo da corrispondere verrà comunicato ai nubendi al momento della prenotazione, in quanto si comporrà di una parte di tariffa (da versare al Comune) e di una quota di corrispettivo, da versare direttamente alla Ditta affidataria del servizio.

Art. 6– Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata per la celebrazione e fino alla conclusione del rito, compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti

che rechino disturbo. Il personale presente in sala incaricato a svolgere servizio di assistenza richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento di agenti di Polizia Locale ove reputi necessario l'allontanamento dai locali di soggetti che, sebbene diffidati continuino ad adottare comportamenti molesti.

2. I luoghi concessi per la celebrazione potranno essere arredati con addobbi a cura degli sposi, con divieto di appendere ornamenti a porte, pareti e colonne, seguendo le prescrizioni dei referenti dei singoli spazi. È severamente vietato il lancio di riso o altro all'interno delle sale e dei luoghi esterni individuati per le celebrazioni (Chiostro di San Rocco e Cortile d'Onore); dovranno essere rispettate le prescrizioni comunicate e sottoscritte al momento della prenotazione. Al di fuori delle sale non è consentito il lancio di confetti, coriandoli, fiori, volantini nonché esporre qualsiasi tipo di manifesti, striscioni o festoni prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio. È vietato lo svolgimento di rinfreschi o altre attività di festeggiamento sia all'interno delle sale che all'esterno delle stesse, così come nei luoghi per le celebrazioni esterni sopraccitati. È consentito il lancio di riso esclusivamente in modiche quantità e rigorosamente all'esterno, sul suolo pubblico in prossimità dell'ingresso al palazzo od alla sede della celebrazione.

3. Ove risulti la mancata osservanza delle norme di corretto uso degli ambienti ospitanti la celebrazione del matrimonio, fattane constatazione con verbale redatto a cura del personale addetto al servizio di custodia, il Comune si riserva il diritto di agire verso i richiedenti per il completo risarcimento dei danni patiti, secondo le disposizioni del codice civile. È previsto pertanto, oltre al pagamento dell'importo dovuto in relazione al luogo prescelto, il pagamento di una maggiorazione, pari al 15% della tariffa già versata, nel caso vengano riscontrati danni ai locali o debbano essere fatti interventi, quali pulizie straordinarie o altro, anche negli spazi esterni, da effettuare entro 30

gg. dalla celebrazione, con le stesse modalità di pagamento utilizzate per il pagamento della Sala o del luogo prescelto. Ove invece risulti la mancata osservanza delle norme di comportamento su suolo pubblico, il Comune si riserva di effettuare apposita segnalazione per le violazioni di cui all'art. 11 "Atti vietati in genere" del Regolamento di Polizia Urbana, risultando conseguentemente applicabile la relativa sanzione.

4. L'accesso ai luoghi ed, in particolare, alla sala o spazio della celebrazione deve essere garantito, dalle strutture dell'Ente istituzionalmente preposte, all'orario stabilito, per la durata massima di 60 minuti. Non sono ammessi ritardi da parte degli sposi e relativi testimoni, per la celebrazione del matrimonio superiori ai 15 minuti, fatti salvi i casi di forza maggiore, che potrebbero arrecare un grave danno sia dal punto di vista dell'utilizzo della sala per altre celebrazioni o eventi in orario successivo, sia per eventuali altri impegni istituzionali del celebrante. Nel caso il ritardo sia superiore e non dovuto a cause di forza maggiore, documentate e/o documentabili, è previsto, oltre al pagamento dell'importo dovuto in relazione al luogo prescelto, il versamento di una maggiorazione, pari al 15% della tariffa già versata, da effettuare entro 30 gg. dalla celebrazione, con le stesse modalità di pagamento utilizzate per il pagamento della sala o del luogo prescelto.

Art.7– Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli art.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la celebrazione.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile di norma almeno sette giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 8 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva

richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carpi, con anticipo di almeno 30 giorni, fornendo altresì la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza che ha provveduto alla pratica delle pubblicazioni di matrimonio;
- b) Documenti d'identità degli sposi e dei testimoni;
- c) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 9 – Celebrazione anniversari di matrimonio.

1. È possibile, per le coppie che ne facciano richiesta, avvalersi integralmente delle modalità contenute nel presente disciplinare, anche per la celebrazione di anniversari di matrimonio, tenendo conto che si tratta non di una celebrazione con effetti civili ma di una celebrazione simbolica .

2. Per questo motivo, i termini indicati per la prenotazione nel caso di celebrazione del matrimonio, con riferimento alla data delle pubblicazioni di matrimonio, e qualsiasi altro riferimento ad esse, sono da intendersi esclusi nel caso della celebrazione dell'anniversario.

Art. 9-bis – Unioni civili

1. Come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 207 dell'11 ottobre 2016, nel caso di cerimonia per la costituzione di una unione civile che si tenga in uno dei luoghi indicati nell'articolo 1, si applicano le medesime tariffe, riduzioni e orari di riferimento di cui ai precedenti articoli.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alla vigente normativa in materia.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali identificativi raccolti per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per adempiere alle finalità istituzionali e previste da obblighi di legge, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e meglio dettagliate nell'informativa estesa consultabile nella sezione dedicata alla privacy sul sito web dell'ente www.comune.carpi.mo.it

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare modificato entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera che lo approva.

SALE	LUNEDÌ-SABATO 09,00 - 12,00 LUNEDÌ-VENERDÌ 15,00 - 18,00		SABATO 15,00-18,00 DOMENICA 09,00-12,00		PRESCRIZIONI
	RESIDENTE APR e AIRE	NON RESIDENTE	RESIDENTE APR e AIRE	NON RESIDENTE	
SALA CONSILIARE SEDE MUNICIPALE	0,00	125,66			NO celebrazioni - sab pomeriggio, - domenica - giorni festivi
TORRE DELL'UCCELLIERA - SALA INFERIORE	189,10	264,74	264,74	376,98	Capienza 30 persone NO celebrazioni - domenica - giorni festivi
TORRE DELL'UCCELLIERA - SALA SUPERIORE	189,10	264,74	264,74	376,98	Capienza 30 persone Presenti barriere architettoniche (scale) NO celebrazioni - domenica - giorni festivi
SALA DELLE VEDUTE PALAZZO DEI PIO	427,00	597,80	597,80	836,92	Capienza 99 persone
SALA CIMIERI	189,10	264,74	264,74	376,98	Capienza 35 persone
CORTILE D'ONORE PALAZZO DEI PIO**	628,30	879,62	879,62	1256,60	
RIDOTTO TEATRO COMUNALE	189,10	264,74	264,74	376,98	
CHIOSTRO di SAN ROCCO*	488,00	683,20	683,20	956,48	

TUTTE LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI I.V.A. AL 22% COMPRESA

* in caso di maltempo, se disponibili e su richiesta degli sposi, potranno essere messe a disposizione la Sala Consiliare o la Sala Superiore della Torre dell'Uccelliera,- con l'applicazione della relativa tariffa

** in caso di maltempo, se disponibili e su richiesta degli sposi, potranno essere messe a disposizione la Sala Consiliare o la Sala Superiore della Torre dell'uccelliera con l'applicazione della relativa tariffa